



Direzione
Generale

**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

DECRETO RETTORALE n.* del *

* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del Sistema di protocollo informatico

**Oggetto: Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne e delle
allegate Tabelle applicative - aggiornamento allegati**

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto il “Regolamento delle prestazioni, dei contratti e delle convenzioni ex art. 66 del DPR 11/07/1980, n. 382”, emanato con D.R. n. 307 del 23 aprile 2004;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Torino emanato con DR 1730 del 15.03.2012 e in particolare gli articoli 50 e 52;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR 3106 del 26.09.2017;

Visto il Regolamento Unico per i fondi e le commesse esterne emanato con DR 4046 del 26.11.2015;

Vista la delibera del Senato Accademico 2/2023/V/1 del 13/11/2023 che esprime parere favorevole alla Modifica al Regolamento Unico per la disciplina Fondi e Commesse esterne;

Università degli Studi di Torino

Direzione Generale

Via Verdi 8 - 10124 Torino (TO)

Tel +39 011 670 2090 | Mail direzione.generale@unito.it



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 10/2023/V/1 del 15/11/2023 che ha approvato la Modifica al Regolamento Unico per la disciplina Fondi e Commesse esterne;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione 8/2024/VI/18 del 26/09/2024 con cui sono state esplicitate le modalità attuative e sono state apportate modifiche solo agli allegati per garantire coerenza con la normativa e per aggiornare l'elenco dei bandi esenti (come previsto dal presente Regolamento all'art. 1, comma 10), senza apportare alcuna modifica al testo del Regolamento;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Di aggiornare gli allegati al "Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne – Modifica 2023", riportato in forma integrale.

Il presente Decreto Rettorale sarà pubblicato, unitamente a detto Regolamento, all'Albo dell'Università e sul sito web www.unito.it.

Gli allegati saranno in vigore a partire dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

IL RETTORE
Prof. Stefano Geuna
(firmato digitalmente)

Visto
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea Silvestri
(firmato digitalmente)

Visto:
Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti
Dott.ssa Catia Malatesta*
(firmato digitalmente)



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Visto:
Direttrice Direzione Personale
Dott.ssa Teresa Fissore*
(firmato digitalmente)

Visto:
Direttrice Direzione Ricerca Innovazione e Internazionalizzazione
Dott.ssa Elisa Rosso*
(firmato digitalmente)

Visto:
Direttore Direzione Didattica e Servizi agli studenti
Dott. Massimo Bruno*
(firmato digitalmente)

*(*documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

“Regolamento unico per la disciplina fondi e commesse esterne – Modifica 2023”

- **ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione**
- **ARTICOLO 2 – Oggetto delle attività**
- **ARTICOLO 3 - Definizioni**
- **ARTICOLO 4 – Strutture e Personale coinvolto**
- **ARTICOLO 5 - Utilizzo dei segni distintivi dell’Università degli Studi di Torino**
- **ARTICOLO 6 – Contratti/convenzioni: approvazione, sottoscrizione e oggetto**
- **ARTICOLO 7 – Prestazioni soggette a tariffe**
- **ARTICOLO 8 – Piano finanziario**
- **ARTICOLO 9 – Prelievi**
- **ARTICOLO 10 – Compensi al personale**
- **ARTICOLO 11 – Responsabilità**
- **ARTICOLO 12 – Proprietà dei risultati**
- **ARTICOLO 13 – Trasparenza**
- **ARTICOLO 14 – Disposizioni finali e norme abrogate**
- **ARTICOLO 15 – Entrata in vigore**

**ARTICOLO 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento, definisce e disciplina i compiti, le responsabilità e le modalità gestionali relative alle prestazioni che l’Università degli Studi di Torino (nel seguito Università) può svolgere, anche avvalendosi delle proprie strutture, nell’ambito di



contratti/convenzioni, in collaborazione o per conto di soggetti esterni, pubblici o privati, nazionali o stranieri, relativi ad attività di ricerca, formazione, prestazioni di natura intellettuale, fornitura di servizi, cessione di risultati di ricerca, in coerenza con i compiti istituzionali dell'Ateneo e finalizzate allo sviluppo delle sue strutture e alla valorizzazione delle professionalità e competenze presenti in Ateneo.

2. Definisce e disciplina, altresì, i compiti, le responsabilità e le modalità gestionali nel caso di concorso, da parte di soggetti esterni, agli oneri delle attività di cui al comma 1, nonché l'esecuzione di analisi, prove o tarature.

3. Il presente Regolamento si applica inoltre all'acquisizione di risorse derivanti da atti di liberalità/donazioni in denaro a favore del bilancio universitario.

4. Si applica, altresì, nei limiti e con le modalità in esso previste, alle risorse finanziarie derivanti da attività connesse con l'attivazione, gestione e funzionamento dei Master universitari, dei corsi di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale, nonché ogni altro corso non curricolare.

5. Il presente Regolamento trova applicazione anche per le attività compiute nell'ambito di contratti/convenzioni stipulati con l'Unione Europea o con altri organismi internazionali, fatte salve, per questa tipologia, le diverse disposizioni previste nelle norme e negli schemi contrattuali comunitari. Trova altresì applicazione nell'ambito di progetti di ricerca e innovazione finanziati da programmi internazionali, nazionali, regionali, sia di provenienza pubblica sia privata.

6. Il Regolamento non trova integrale applicazione esclusivamente nel caso in cui, nell'ambito del finanziamento di bandi competitivi, sia espressamente vietato esporre spese riconducibili a prelievi di Ateneo a copertura di costi amministrativi/gestionali e/o sul progetto non vengano riconosciuti overhead o altri tipi di oneri figurativi.

7. Si applica inoltre all'acquisizione di risorse derivanti dalle attività di cui al "Regolamento per la concessione di spazi dell'Università degli Studi di Torino per eventi".

8. Per quanto compatibili, le norme del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti fra le Strutture interne dell'Università aventi per oggetto attività riconducibili a quelle di cui al comma 1. In tal caso i corrispettivi sono esenti dalla ritenuta per le spese generali di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) ed al personale non possono essere riconosciuti compensi specifici.



9. Il presente Regolamento non si applica alle prestazioni rese dai Dipartimenti della Scuola di Medicina nell'ambito dell'attività esclusivamente assistenziale.

10. Il presente Regolamento non si applica ai bandi in cui il finanziamento non preveda alcun tipo di rimborso (quali spese generali, spese di personale, utilizzo delle attrezzature, rimborsi forfettari). L'elenco di tali bandi ("Elenco Bandi Esenti") è allegato al presente Regolamento ed è periodicamente approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2

(Oggetto delle attività)

1. Per oggetto delle attività regolate dal presente Regolamento si intende ogni prestazione svolta dietro corrispettivo/finanziamento del committente, pubblico o privato, all'interno della sfera delle attività dell'Università nei limiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale attività.

2. Sono considerate prestazioni di tale natura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) prestazioni di ricerca e innovazione, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo, ivi incluse le sperimentazioni cliniche;

b) prestazioni di natura intellettuale, concernenti studi a carattere monografico, attività di progettazione, formulazione di pareri e, in generale, attività di supporto tecnico e/o scientifico;

c) attività di ricerca e innovazione svolta a seguito di finanziamento da parte di Enti pubblici e privati nazionali e internazionali, nonché l'acquisto di attrezzature ad essa destinata;

d) prestazioni di formazione concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi (di formazione e/o aggiornamento), seminari, cicli di conferenze, la predisposizione di materiale didattico, anche multimediale, Master Istituzionali, Master On-demand (o su "richiesta specifica"), Master Finanziati da bandi, e ogni altra attività che abbia per oggetto la formazione, svolta anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti e/o da strutture dell'Università;



e) la cessione dei prodotti della ricerca e dell'ingegno tutelati oppure non tutelati da diritti di proprietà industriale o intellettuale;

f) le attività disciplinate da appositi tariffari quali ad esempio le traduzioni, le analisi, anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnico scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime.

ARTICOLO 3 (Definizioni)

1. Al fine del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Approvazione: l'atto attraverso il quale l'organo competente esprime la volontà positiva in merito alla stipulazione del contratto/convenzione;

b) Contratto/Convenzione: l'accordo fra l'Università e un soggetto esterno, pubblico o privato, per disciplinare lo svolgimento delle prestazioni previste dal presente Regolamento, a fronte del pagamento di un corrispettivo/finanziamento;

c) Corrispettivo/finanziamento: l'erogazione in denaro, anche a carattere liberale, a favore dell'Università per lo svolgimento delle prestazioni previste;

d) Compenso: il compenso aggiuntivo spettante al personale docente e tecnico/amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati;

e) Cessione di risultati di ricerca: messa a disposizione di un committente/finanziatore esterno dei risultati, già acquisiti, di uno studio o di una ricerca, o di risultati nuovi e originali tutelati da diritti di proprietà industriale e intellettuale secondo la normativa vigente in materia;

f) Prestazioni di ricerca: tutte le attività di ricerca finanziate con risorse provenienti da soggetti pubblici o privati diversi dall'Ateneo;

g) Prestazioni di formazione: organizzazione e svolgimento – anche su richiesta di enti pubblici e privati – di corsi (di formazione e/o aggiornamento), Master Istituzionali, Master On-Demand (o su “richiesta specifica”), Master Finanziati da bandi, seminari, cicli di



conferenze, predisposizione di materiale didattico, anche multimediale, e ogni altra attività che abbia per oggetto la formazione non curriculare;

h) Prestazioni di natura intellettuale: attività che, mediante l'utilizzo di competenze già acquisite, porta all'emanazione di pareri su problemi legali, economici, tecnici o scientifici anche relativi ad attività progettuali, nonché alla soluzione di problemi specifici posti dal committente;

i) Prestazioni di servizi: attività svolta dietro corrispettivo nell'interesse prevalente del committente, pubblico o privato, all'interno della sfera delle attività dell'Università nei limiti previsti dalla legge (comprese le disposizioni sulla imposizione fiscale-IVA) per lo svolgimento di tali attività comprese analisi, controlli, prove, tarature ed esperienze fornite con certificazioni ufficiali;

l) Responsabile scientifico della prestazione: il soggetto appartenente all'organico di Ateneo che risponde dello svolgimento della prestazione e del corretto adempimento della stessa;

m) Struttura di Ateneo: Dipartimenti, Centri, Scuole, Strutture didattiche speciali, Direzioni dell'Amministrazione, nel cui ambito si svolge la prestazione;

n) Master Istituzionali: così come definiti all'art.1.1 lett. a) del "Regolamento per la disciplina dei Master";

o) Master On-Demand: così come definiti all'art. 1.1 lett. b) del "Regolamento per la disciplina dei Master";

p) Master Finanziati da Bandi così come definiti all'art. 1.1 lett. c) del "Regolamento per la disciplina dei Master";

q) Fondi competitivi per la ricerca: tutti i fondi acquisiti sulla base della presentazione di progetti a valere su finanziamenti dell'Unione Europea o altri organismi internazionali, a gestione diretta o indiretta, che assegnano, sulla base di valutazioni

comparative, contributi finanziari gestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ateneo nonché i fondi acquisiti nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da programmi internazionali, nazionali e regionali sia di provenienza pubblica sia privata;

r) Residui di gestione: l'importo del contributo erogato dall'Ente finanziatore al netto di tutti i costi sostenuti per il progetto sia rendicontabili, sia non rendicontabili, e degli



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

eventuali contributi destinati alla Struttura e/o all'Amministrazione così come definiti nel presente Regolamento;

s) Piano dei Costi: documento approvato dalla Struttura di Ateneo coinvolta, contenente l'esposizione di tutti i costi e le quote obbligatorie.

t) Spese generali: i costi obbligatori di Ateneo riferiti sia al personale che alla struttura di Ateneo

u) Costo Forfettario di Ateneo (CFA): si intende il costo del personale, in termini di impegno orario dichiarato nel progetto ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, preliminarmente indicato secondo una tabella riferita al costo medio per ogni categoria di personale docente e/o tecnico-amministrativo direttamente coinvolto (periodicamente aggiornata dalla Direzione del Personale). È un valore calcolato ai soli fini dell'applicazione del presente Regolamento. Non è pertanto collegato al valore dei costi standard (CS) definiti per il personale dall'Ente finanziatore o da Unito in fase di offerta.

ARTICOLO 4

(Strutture e Personale coinvolto)

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte dalle Strutture e dal Personale dell'Ateneo in possesso di competenze adeguate, garantendo, ove possibile, la rotazione del Personale coinvolto, previo accertamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio e del regolare svolgimento delle attività didattiche obbligatorie.

ARTICOLO 5

(Utilizzo dei segni distintivi dell'Università degli Studi di Torino)

L'utilizzo del nome, del marchio, del logo e/o del sistema di identità visiva della "Università degli Studi di Torino" e/o della Struttura coinvolta (es. Dipartimento) da parte del committente dovrà essere oggetto di specifici accordi a titolo oneroso approvati dagli organi competenti e, in ogni caso, compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.



ARTICOLO 6

(Approvazione, sottoscrizione e oggetto)

1. I contratti/convenzioni di cui al presente Regolamento, stipulati in forma scritta tra la Struttura stipulante di Ateneo e il committente/finanziatore, sono approvati e sottoscritti nel rispetto delle competenze delineate dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

2. Il contratto è sottoscritto personalmente anche dal/dalla Responsabile scientifico/a della prestazione di cui all'art.3 lettera i).

3. Il contratto/convenzione individua:

a) la Struttura che svolge la prestazione e il committente/finanziatore con indicazione di legale rappresentante, partita iva, sede legale;

b) l'oggetto;

c) il/la Responsabile scientifico/a della prestazione;

d) la durata, le modalità di risoluzione e di proroga;

e) le modalità di presentazione e diffusione dei risultati;

f) la possibilità di avvalersi di personale non dipendente;

g) le modalità d'uso di materiali e attrezzature conferiti dal committente;

h) l'importo spettante, comprensivo della quota obbligatoria di prelievo prevista dal presente Regolamento, con eventuale specificazione dell'IVA o del regime di esenzione,

i) le modalità e i termini di riscossione;

j) le eventuali penalità per inadempimento totale o parziale, definite nell'ammontare e comunque nei limiti di cui all'art. 1382 c.c.;

k) la disciplina inerente alla sicurezza sul lavoro;

l) la eventuale disciplina della proprietà intellettuale e dei diritti brevettuali nel rispetto del vigente Regolamento dei brevetti e dell'Attività intellettuale;

m) le norme sulla tutela della riservatezza;

n) gli strumenti di soluzione delle controversie;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

o) l'obbligo, a carico del committente/finanziatore, della copertura assicurativa per il personale esterno che frequenta l'Università per effetto del contratto o della convenzione;

p) ogni altro elemento ritenuto utile per definire la prestazione.

4. Sono fatte salve le norme specifiche sui Fondi competitivi della ricerca e sulla gestione dei Master di cui al relativo Regolamento.

ARTICOLO 7 (Prestazioni soggette a tariffe)

1. Per le prestazioni standardizzate e/o ripetitive, quali traduzioni, analisi, controlli, prove, tarature, esperienze fornite con certificazioni ufficiali, le Strutture predispongono appositi tariffari comprensivi dei costi obbligatori riferiti alle spese generali. A tal fine è possibile rinviare a tariffe vigenti presso altri Enti oppure ai prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni da soggetti pubblici e privati, fatta salva la necessaria copertura dei costi sostenuti.

2. Il tariffario è approvato dagli Organi di governo delle Strutture interessate, è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo e della struttura interessata e aggiornato periodicamente.

ARTICOLO 8 (Piano finanziario)

1. Il finanziamento/corrispettivo è determinato dal/dalla Responsabile della prestazione/Responsabile scientifico/a in un apposito Piano Finanziario, da sottoporre all'organo competente ad approvarlo, unitamente al contratto/convenzione di cui all'art. 6, in modo da assicurare la copertura dei costi effettivi da sostenersi e le spese generali di Ateneo. In casi di urgenza il Piano Finanziario è approvato dal Direttore/Direttrice della Struttura ed è ratificato dall'organo competente ad approvarlo nella prima seduta utile. La quantificazione del finanziamento/corrispettivo deve tenere conto dei costi determinati forfettariamente che la Struttura deve sostenere per effettuare la prestazione quali ad esempio:

1) materiali di consumo;

2) costo per l'acquisto di servizi esterni, per assegni di ricerca, per borse di studio, per contratti a collaboratori esterni;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

- 3) spese di viaggio e missione del personale;
- 4) costo per la messa in disponibilità di apparecchiature e relativa manutenzione;
- 5) costo di acquisto e di manutenzione di apparecchiature e software;
- 6) altre spese vive;

7) Costo Forfettario di Ateneo, in termini di impegno orario dichiarato nel progetto ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, preliminarmente indicato secondo una tabella riferita al costo medio per ogni categoria del personale docente e/o tecnico-amministrativo direttamente coinvolto (periodicamente aggiornata dalla Direzione del Personale).

8) Costi obbligatori di Ateneo il cui valore deve essere almeno pari alla somma dei prelievi indicati nell'articolo 9 comma 1 lettere a), b) e c).

9) eventuali compensi a favore del personale docente e tecnico/amministrativo dipendente secondo gli importi e le percentuali determinati dal Consiglio di Amministrazione nella apposita "Tabella dei compensi" allegata.

ARTICOLO 9 (Prelievi)

1. Ogni finanziamento/corrispettivo è sottoposto ai seguenti prelievi obbligatori, da misurare sull'ammontare complessivo dell'entrata derivante da bandi competitivi/convenzioni/contratti:

- a) Quota a favore del Bilancio unico di Ateneo a copertura delle spese generali di Ateneo;
- b) Quota a favore del Fondo Comune di Ateneo;
- c) Quota a favore della Struttura per la copertura delle spese generali

Tali quote variano in ragione della previsione o meno di compensi al personale nel piano finanziario e sono quantificate nella "Tabella dei prelievi" allegata.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

2. Le quote a favore del Bilancio unico di Ateneo e del Fondo Comune di Ateneo dovranno essere trasferite dal progetto all'Amministrazione Centrale entro il termine dell'esercizio in cui il progetto inizia la sua attività. Per i progetti soggetti a stato avanzamento lavori (SAL), il prelievo dovrà essere effettuato, per ogni tranches di finanziamento, appena il finanziatore riconosce il SAL su base annuale. Nel caso in cui, al termine della rendicontazione del progetto, l'importo dei ricavi risulti differente da quello previsto ad inizio progetto, le quote andranno ricalcolate in funzione dell'effettivo corrispettivo registrato sul progetto.

3. Il costo per il personale non potrà superare una percentuale definita rispetto al valore complessivo della prestazione, che verrà determinata nella "Tabella dei compensi" allegata.

4. Le prestazioni svolte dal personale tecnico-amministrativo devono rispettare i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. In ogni caso il personale tecnico-amministrativo che percepisce compensi ai sensi del presente regolamento potrà percepire compensi a titolo di Fondo Comune di Ateneo unicamente secondo le regole e le modalità stabilite per la ripartizione di tale Fondo.

ARTICOLO 10

(Compensi al personale)

1. Il piano di ripartizione dei compensi al personale viene deliberato dall'organo competente ad approvarlo della Struttura che svolge la prestazione, su proposta del/della Responsabile scientifico/a, e sentiti il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento per il personale Tecnico Amministrativo afferente al Dipartimento e i/le Dirigenti di riferimento per il personale Tecnico Amministrativo afferente alle Direzioni eventualmente coinvolto, nel rispetto della "Tabella dei Compensi" allegata, in base:

- alle responsabilità delle attività svolte e di quella connessa ad eventuali relazioni finali;
- al tempo dedicato allo svolgimento dell'attività di pertinenza;
- alla qualifica e alle conoscenze scientifico-professionali.

2. Non si possono erogare compensi al personale fino a quando non è stata completata e rendicontata, tramite apposito rendiconto dell'orario individuale (per il Personale Tecnico



Amministrativo con specifica attestazione dell'effettuazione della prestazione in orario di lavoro o al di fuori dell'orario medesimo), l'attività oggetto del contratto ovvero, in caso di previsione di fasi di sviluppo delle attività, le fasi stesse non siano definitivamente concluse e non siano stati incassati i corrispettivi fatturati o introitati i relativi finanziamenti, previa verifica degli avvenuti trasferimenti al Bilancio di Ateneo, al Fondo Comune di Ateneo e alla Struttura. Nella fase di liquidazione del compenso deve essere indicata la competenza economica del medesimo.

3. I residui che dovessero risultare disponibili a seguito della ripartizione di cui al presente articolo o delle minori spese sostenute, nonché a seguito di rinuncia, parziale o totale, ai compensi da parte del personale, devono essere destinati all'acquisto di materiale didattico e scientifico, alla valorizzazione dei risultati e alle spese di funzionamento della Struttura presso la quale sono state eseguite le prestazioni.

ARTICOLO 11

(Responsabilità)

1. La Struttura di Ateneo presso cui si svolge la prestazione assume tutte le obbligazioni attive e passive derivanti dal contratto e risponde di eventuali richieste di risarcimento. E altresì responsabile di curare il puntuale incasso delle somme spettanti e di curare tutte le operazioni finalizzate al recupero del credito nonché le attività relative al puntuale assolvimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. Qualora il contratto/convenzione coinvolga più Strutture, dovrà indicarsi quella cui afferisce amministrativamente e contabilmente la gestione del contratto/convenzione, ferma restando la possibilità, da indicare in convenzione o contratto, del frazionamento del corrispettivo e della conseguente gestione tra più Strutture coinvolte.

ARTICOLO 12

(Proprietà dei risultati)

1. I contratti/convenzioni dovranno indicare a quale dei due enti (committente/finanziatore e Università) spetti la proprietà dei risultati delle ricerche, fermo restando che deve essere in ogni modo garantito, salvo casi eccezionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il diritto dei ricercatori all'utilizzazione



scientifica, didattica e per finalità di ricerca dei risultati ed alla loro divulgazione, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 6 comma 3 lett. e).

2. Ove i risultati delle ricerche siano tutelati da diritti di proprietà industriale e intellettuale può essere previsto che la loro divulgazione possa avvenire dopo l'ultimazione delle procedure di deposito dei diritti, entro un termine da prevedere.

ARTICOLO 13 (Trasparenza)

1. Di tutta la documentazione relativa alle prestazioni di cui al presente Regolamento, e in particolare quella relativa ai compensi erogati al personale docente e tecnico-amministrativo, va data informazione ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa.

2. I dati acquisiti nell'ambito delle attività di cui al presente Regolamento potranno essere utilizzati per ogni accertamento richiesto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 (Disposizioni finali e norme abrogate)

1. L'applicazione del presente Regolamento da parte di tutte le Strutture dell'Ateneo rientra nei doveri d'ufficio cui sono tenuti tutti i dipendenti.

2. Il presente Regolamento, approvato ed emanato ai sensi dello Statuto di Ateneo abroga il precedente Regolamento Unico per i fondi e le commesse esterne emanato il 15/10/2015.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale, su motivazioni tecnico-finanziarie, si riserva di definire una riduzione delle quote previste dal presente Regolamento. In ogni caso il prelievo sul corrispettivo totale non potrà essere inferiore al 4 % da destinare al Fondo Comune di Ateneo cui si aggiunge un ulteriore prelievo a copertura delle spese generali da valutare in relazione al finanziamento. La pratica di richiesta di deroga sarà istruita dalla Direzione competente per materia (Ricerca, Innovazione, Internazionalizzazione, Didattica) e sarà sottoposta alla deliberazione del Consiglio di amministrazione che si esprimerà in merito entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della pratica.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

4. Ogni deroga comunque denominata e riconosciuta con valenza pluriennale, relativa all'applicazione del precedente regolamento, perde efficacia a far data dall'emanazione del presente regolamento. Rimangono in essere le deroghe riferite ai singoli progetti scientifici e didattici già in corso alla data di emanazione del presente regolamento fino al termine della loro attività (a titolo esemplificativo rendicontazione per i progetti scientifici e di didattica, conclusione delle attività per i Master)

ARTICOLO 15 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i contratti/convenzioni approvati dagli organi competenti delle diverse Strutture di Ateneo a far data dal decimo giorno dalla sua pubblicazione.



Tabella dei prelievi

Quadro riassuntivo dei prelievi obbligatori a favore del Bilancio di Ateneo, del Fondo Comune di Ateneo, della Struttura nel caso in cui si corrispondano compensi nel progetto						
		Al Fondo Comune di Ateneo	Al Bilancio di Ateneo		Alla Struttura di Ateneo	
Prestazione	Imponibile del prelievo	% prelievo	% prelievo	% CFA [§]	%	% CFA [§]
Finanziamento / corrispettivo	corrispettivo totale	10	3	50	5	50
Master o Corsi di Formazione permanente post laurea	corrispettivo totale al netto delle borse di studio	10	3	50	5	50
Liberalità di entità superiore a 1000 Euro	corrispettivo totale	10	3	50	5	50
Fondi competitivi	Corrispettivo totale	8	2	50	0	50

[§]CFA = Costo Forfettario di Ateneo, così come definito nella Tabella dei compensi.

Quadro riassuntivo dei prelievi obbligatori a favore del Bilancio di Ateneo, del Fondo Comune di Ateneo, della Struttura nel caso in cui NON si corrispondano compensi nel progetto						
		Al Fondo Comune di Ateneo	Al Bilancio di Ateneo		Alla Struttura di Ateneo	
Prestazione	Imponibile del prelievo	%	%	% CFA [§]	%	% CFA [§]
Finanziamento/ corrispettivo	corrispettivo totale	5	4	0	Nessun prelievo obbligatorio	
Master o Corsi di Formazione permanente post laurea	corrispettivo totale al netto delle borse di studio	5	4	0	Nessun prelievo obbligatorio	
Liberalità di entità superiore a 1000 Euro	corrispettivo totale	5	4	0	Nessun prelievo obbligatorio	
Fondi competitivi	Corrispettivo totale	8	2	0	Nessun prelievo obbligatorio	

[§]CFA = Costo Forfettario di Ateneo, così come definito nella Tabella dei compensi.

NOTA: In base all'articolo 14 comma 3 del Regolamento Unico, Il Consiglio di Amministrazione, in via eccezionale, si riserva di definire una riduzione delle quote previste dal presente Regolamento. In ogni caso **il prelievo sul corrispettivo totale non potrà essere inferiore al 4% da destinare al Fondo Comune di Ateneo** cui si aggiunge un ulteriore prelievo a copertura delle spese generali da valutare in relazione al finanziamento.



ELENCO BANDI **ESENTI** DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UNICO PER I FONDI E LE COMMESSE ESTERNE

In base all'articolo 1 comma 10 del Regolamento Unico, il Regolamento **“non si applica ai bandi in cui il finanziamento non preveda alcun tipo di rimborso (quali spese generali, spese di personale, utilizzo delle attrezzature, rimborsi forfettari)”**. L'Elenco dei bandi esenti riporta le tipologie di bando che soddisfano questi requisiti e viene periodicamente approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.

- Bandi competitivi finanziati da Fondazioni di origini bancarie;
- Bandi MSCA COFUND;
- Bandi competitivi finanziati dall'Università Italo-francese (Galileo, Vinci cap.2, 3 e 4, Visiting Professor, Cattedre);
- Progetti ERASMUS – Progetti di mobilità per studenti e personale dell'istruzione superiore:
 - KA131-HED - Mobility of higher education students and staff supported by internal policy funds
 - KA171-HED - Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds;
- Bando MAECI “Progetti Grande Rilevanza”;
- Fondo di beneficenza ed Opera di Carattere Sociale e Culturale di Fondo di Intesa SanPaolo S.p.A.;
- Bandi 8X1000 per progetti di cooperazione allo sviluppo;
- Bandi MIMIT per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università e per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti Proof of Concept (PoC);
- Bando Wikimedia Musei, Archivi e Biblioteche;
- Bando Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi – per il finanziamento di progetti di ricerca;
- Bando SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale);
- Bando per la selezione di progetti di ricerca in oncologia pediatrica nell'ambito della convenzione 2024-2026, promosso da Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” e Fondazione Bianca Garavaglia ETS;
- AO Foundation;
- EU4Healt - Joint actions;
- European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO);
- EveryCat Health Foundation;
- Federation of European Biochemical Societies (FEBS) Excellence Award;
- FNSNF Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen Forschung;
- Grant by Osteosarcoma Institute;
- WWCR Worldwide Cancer Research.



**RETRIBUZIONE DEL PERSONALE: COSTO ORARIO PER IL CALCOLO DEL COSTO FORFETTARIO
DI ATENEO (CFA)**

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

RUOLO	Cat/Pos	Costo annuo trattamento fondamentale	Costo annuo trattamento accessorio	Costo totale	Costo orario (1500 ore annue) = CFA orario
Personale TA	OPERATORI	35.742,00	1.911,00	37.653,00	25,10
Personale TA	COLLABORATORI	39.474,00	1.911,00	41.385,00	27,59
Personale TA	FUNZIONARI	47.666,00	1.911,00	49.577,00	33,05
Personale TA	ELEVATE PROFESSIONALITA'	57.145,00	5.640,00	62.785,00	41,86

Il trattamento accessorio considerato è stato:

- Per Operatori – Collaboratori – Funzionari: l'indennità accessoria mensile (€ 120,00 per 12 mensilità)
- Per Elevate Professionalità: la retribuzione di posizione annua di € 4.250,00

Il Costo Forfettario di Ateneo per il personale tecnico amministrativo sarà calcolato come prodotto del costo orario per il numero di ore dedicate al progetto sulla base di quanto indicato nel piano finanziario

PERSONALE DOCENTE

RUOLO	Classe	Costo annuo trattamento fondamentale	Costo annuo assegno aggiuntivo	Costo totale	Costo orario (1500 ore annue) = CFA orario
la fascia tempo pieno	IV R	110.294,00	19.504,00	129.798,00	86,53
la fascia tempo definito	IV R	85.698,00	-	85.698,00	57,13



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Ila fasc.ia tempo pieno	IV R	82.438,00	13.652,00	96.090,00	64,06
Ila fascia tempo definito	IV R	65.247,00		65.247,00	43,50

Il costo orario è stato individuato nei valori tabellari stipendiali della IVa classe di anzianità rimodulata – Legge 240.

PERSONALE RICERCATORE A TEMPO INDETERMINATO

RUOLO	Classe	Costo annuo trattamento fondamentale	Costo annuo assegno aggiuntivo	Costo totale	Costo orario (1500 ore annue) = CFA orario
Tempo pieno	IV R	62.818,00	9.555,00	72.373,00	48,25
Tempo definito	IV R	50.955,00	-	50.955,00	33,97

Il costo orario è stato individuato nei valori tabellari stipendiali della IVa classe di anzianità rimodulata – Legge 240.

PERSONALE RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

RUOLO	Tipo	Costo annuo trattamento fondamentale		Costo totale	Costo orario (1500 ore annue) = CFA orario
Tempo pieno	A	54.576,00		54.576,00	36,38
Tempo definito	A	39.594,00		39.594,00	26,40
Tempo pieno	B	65.491,00		65.491,00	43,66



Il Costo Forfettario di Ateneo per il personale docente e ricercatore sarà calcolato come prodotto del costo orario per il numero di ore dedicate al progetto sulla base di quanto indicato nel piano finanziario

CALCOLO DEL COMPENSO ORARIO

Il compenso del **Personale Tecnico Amministrativo** sarà calcolato come prodotto della percentuale di complessità (esposta nella Tabella sottostante “Percentuali per il calcolo del compenso orario per categoria PTA e fascia di complessità”) per il costo orario per il numero di ore dedicate al progetto sulla base di quanto indicato nel piano finanziario

Percentuali per il calcolo del compenso orario per categoria PTA e fascia di complessità

Complessità della prestazione	ALTA	MEDIA	BASSA
OPERATORI	60%	40%	20%
COLLABORATORI	60%	40%	20%
FUNZIONARI	60%	40%	20%
ELEVATE PROFESSIONALITA'	60%	40%	20%

Il compenso del **Personale Docente e Ricercatore** sarà calcolato come prodotto del compenso orario per il numero di ore dedicate al progetto come da piano finanziario. L'ammontare del compenso orario del personale docente e ricercatore, ad eccezione dell'attività di docenza e tutoraggio, varia da 24,87 a 301,43 lordo percipiente (da 33 a 400 euro orari lordo ente) in ragione della complessità, della novità del tema trattato e del rischio professionale individuale.

Importi minimi e massimi relativi ai compensi per l'attività di docenza e di tutoraggio

Costo orario per attività di docenza e per attività di tutor

Si stabilisce che il compenso orario lordo percipiente per attività di docenza va da un minimo di €25,00 a un massimo di €100,00 (da €33,18 a €132,70 lordo ente) ad eccezione della docenza conferita a docenti, studiosi o professionisti stranieri di "chiara fama", per i quali il compenso massimo orario è di € 250,00 lordo percipiente (di € 332,50 lordo ente).

Si stabilisce che il compenso orario lordo percipiente per attività di tutor va da un minimo di € 40,00 a un massimo di € 100,00 (da €53,08 a € 132,70 lordo ente)



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Importo massimo da erogare quale compenso per l'attività di Direttore e Coordinatore nell'ambito dei Master

Costo per incarico di Direttore di Master

Si stabilisce che il limite massimo di costo per incarico di Direttore è pari a €10.000,00 lordo percipiente (lordo ente €13.270,00) nel caso di Master di elevata complessità

Costo per incarico di Coordinatore di Master

Si stabilisce che il limite massimo di costo per incarico di Coordinatore è pari a € 6.000,00 lordo percipiente (lordo ente €7.962,00) nel caso di Master di elevata complessità

La quota del costo del personale rispetto al valore complessivo della prestazione non potrà superare la quota dell'80%